

Legge regionale 07 gennaio 1994, n.2

**Interpretazione autentica degli articoli 9 e 9/bis della L.R. 10 maggio 1983, n. 26 e successive modificazioni.**

#### ARTICOLO UNICO

1. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.

2. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9/bis della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.